



# COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 68 in data 28/12/2017**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE MODIFICHE.**

L'anno **duemiladiciasette**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **17.30** nella **Sala delle adunanze consiliari**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Pres.	Cognome Nome	Pres.
<b>CUGINI Paolo</b>	Si	<b>VARETTO Maria Carla</b>	Si
<b>PIGNATTA Carlo</b>	Si	<b>BELLAN Arrigo</b>	Si
<b>TROPEA Rosetta Maria</b>	Si	<b>MARTINOTTI Emilio</b>	Si
<b>MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea</b>	Si	<b>CORRADO Cristian</b>	Si
<b>CASCIANO Antonio</b>	Si		
<b>MOLINARI Giuseppe</b>	Si		
<b>LO PORTO Rossana</b>	No (G)*		
<b>AVALTRONI Carmen</b>	Si		
<b>GAZZARA Maurizio</b>	Si		
*(G) = assente giustificato		<b>Totale presenti</b>	<b>12</b>
		<b>Totale assenti</b>	<b>1</b>

Assume la presidenza il Sindaco Paolo CUGINI.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

È presente l'Assessore esterno Signora Elena CHINAGLIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

# OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE MODIFICHE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione dell'Assessore competente:

Premesso:

- che il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m. e i. (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- che ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- che la disciplina del nuovo tributo è dettata dai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 e loro modifiche e integrazioni, anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni in materia di tributi locali di cui all'articolo 1 commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006 (comma 701), a quelle in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (comma 702) ed a quelle contenenti la disciplina dell'IMU, lasciata salva dall'istituzione della IUC (comma 703);

Considerato che:

- le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di regolamentare in modo autonomo alcuni rilevanti aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo;
- i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed autonome norme applicative dei tributi comunali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2014 è stato approvato l'apposito regolamento comunale disciplinante le modalità applicative nel Comune di Gassino Torinese della IUC, in relazione a tutte e tre le entrate tributarie che la compongono;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 aprile 2015 è stato confermato anche per l'anno 2015 l'affidamento della gestione della TARI - effettuato ai sensi del comma 691 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i, nonché dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - al Consorzio di Bacino 16, modificando contestualmente l'art. 46 comma 2 del sopracitato regolamento;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 7 aprile 2016 sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento in questione, per adeguare la disciplina dei tributi in esso contenuta alle

intervenute modifiche normative apportate dalla legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Atteso che si ritiene opportuno svolgere un'azione di impulso al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti, ed in particolare la pratica dell'autocompostaggio del rifiuto organico domestico, incentivandola attraverso l'incremento dal dieci al venti per cento della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche, come prevista dall'art. 38, 1° comma del Regolamento IUC;

Rilevato inoltre che è intenzione di questa Amministrazione introdurre, a decorrere dall'anno 2018, una nuova fattispecie agevolativa per quanto attiene all'applicazione della TARI sulle utenze domestiche, nell'ambito delle agevolazioni riconosciute in presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, riconoscendo il beneficio della riduzione della parte variabile della tariffa nella misura massima del 50% ora previsto per le situazioni indicate all'art. 40 del Regolamento, agli utenti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione, ed a condizione che dimostrino di essere in regola con il versamento della tassa sui rifiuti per i precedenti anni di imposta;

Ritenuto opportuno sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale disciplinante la IUC:

### CAPO III – DISCIPLINA DELLA TARI

- Art. 38 - “Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche”:
  - al primo comma, dopo le parole “La tariffa è ridotta del...” le cifre “10%” sono sostituite dalle seguenti: “20%”;
- Art. 40 – “Altre agevolazioni”:
  - al primo comma, dopo la lettera f) è inserito il seguente paragrafo:  
**g) che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente e riferito all'intero nucleo familiare, evidenzia un valore non superiore al limite stabilito dal Comune per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ed alle ulteriori condizioni che i membri del nucleo familiare non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quelle in cui risiedono, e che i pagamenti della TARI relativa all'utenza per la quale è chiesta l'agevolazione risultino regolarmente effettuati a tutto l'anno di imposta precedente a quello di competenza;**
  - al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole “mentre per quelli di cui alla...” la parola “lettera” è sostituita con “lettere”; dopo la lettera “f)” sono aggiunte le parole “e g)”.

Esaminate le proposte di modifica al regolamento di cui trattasi sopra dettagliate, come meglio specificate nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e dato atto che le parti evidenziate in neretto costituiscono modifiche e/o integrazioni, mentre le parti barrate evidenziate costituiscono le abrogazioni;

Preso atto che, le modifiche proposte entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018;

Visti:

- l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e s.m.e i, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 285 del 6 dicembre 2017, che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per gli anni 2018-2020;

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di approvare le modificazioni illustrate in premessa, qui integralmente richiamate, al CAPO III – Disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI, articoli 38 e 40 del regolamento per l’applicazione della I.U.C. - Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2014, come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 2 aprile 2015 e n. 10 del 7 aprile 2016;
- 3) di adottare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le modifiche al Regolamento Comunale sopra citato, evidenziate in carattere grassetto nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, nonché di abrogare le parti in carattere grassetto e barrate evidenziate del medesimo;
- 4) di dare atto che le modificazioni apportate al regolamento presteranno i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 5) di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m. e i., la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

A relazione dell'Assessore Chinaglia;

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri che hanno preso parte al dibattito e riportati nella registrazione digitale conservata su idoneo supporto presso l'Ufficio Segreteria;

Visto l'esito della votazione, a scrutinio palese, accertato e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri astenuti n. 4 (Cons. VARETTO – BELLAN – MARTINOTTI – CORRADO)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. --

## **DELIBERA**

Di approvare la suesposta proposta così come presentata.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Procede alla votazione per rendere la suddetta deliberazione immediatamente eseguibile;

Visto l'esito della separata votazione effettuata in forma palese:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri astenuti n. 4 (Cons. VARETTO – BELLAN – MARTINOTTI – CORRADO)

Consiglieri votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. --

accertato e proclamato dal Presidente

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto.